



Codice Deontologico A.I.Me.Pe (Associazione italiana Mediatori Penali).

1. Definizione e scopo del Codice Deontologico.

Il Codice Deontologico è un codice etico e di comportamento a cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i membri appartenenti ad A.I.Me.Pe (Associazione Italiana Mediatori Penali) al fine di preservare la competenza e la professionalità dei mediatori penali.

2. Principi generali, definizione del profilo ed etica professionale.

Il Mediatore penale è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica. E' un facilitatore della comunicazione, non deve sostituirsi alle parti ma deve consentire a queste ultime di esprimere il proprio vissuto , instaurando una comunicazione diretta ed efficace. Il Mediatore ha, inoltre, un ruolo contraddistinto da imparzialità, riservatezza, e deve possedere una competenza in ambito relazionale supportata da una formazione specifica in materia di mediazione penale, in quanto i contenuti penali del conflitto comportano specifiche capacità. L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione continua. I professionisti iscritti ad A.I.Me.Pe sono tenuti ad esercitare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza. L'esercizio del mediatore penale comporta da parte del professionista imparzialità e neutralità nei confronti delle parti.

Il ricorso alla mediazione penale minorile dovrà essere consentito per qualsiasi tipologia di reato senza differenziazione fra reati procedibili a querela e reati procedibili d'ufficio. Lo spirito della mediazione è quello di favorire la riconciliazione fra il reo e la vittima con lo scopo di ricostruire l'ordine sociale violato, anche

quando tale riconciliazione non conduca ad una immediata e favorevole conclusione del procedimento penale.

L'Istituto della mediazione potrà essere utilizzato tanto per i reati "minori" che per i reati "gravi", onde sortire quale effetto positivo quello di condurre il reo ad una maggiore consapevolezza ed una effettiva presa di coscienza delle proprie responsabilità, e di pervenire alla soluzione più adeguata alla crescita del soggetto.

Al mediatore è proibito:

- Intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui sia in precedente legame personale.
- Fare pressione sulle parti affinché aderiscano ad un accordo che non sia frutto di libero consenso.

3. Confidenzialità.

Il Mediatore penale deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione penale. Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai mediatori penali, anche i tirocinanti e gli allievi in formazione che assistono agli incontri di mediazione.

4. Doveri di aggiornamento professionale.

È dovere del mediatore penale aggiornarsi periodicamente, in riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività. È dovere deontologico del mediatore rispettare lo Statuto, ed il regolamento interno.

5. Integrità e imparzialità.

- Il Mediatore penale non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun'azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
- Il Mediatore deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.

- Il Mediatore penale non deve accettare o fare regali, richieste, favori o altri beni di valore né dalle parti o da nessun'altra persona coinvolta direttamente o indirettamente nel processo di mediazione.

6. Cooperazione con altri professionisti.

Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali, dovrebbe promuovere la cooperazione tra i mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

7. Condotta professionale.

Il Mediatore penale è un professionista chiamato a svolgere il proprio ruolo sia all'interno del sistema della Giustizia penale, sia all'interno di strutture educative rieducative. Può collaborare come tecnico esperto nell'ambito di progettazioni promosse dai servizi degli enti locali.

- Può promuovere la cultura della mediazione penale all'interno dei percorsi specialistici di formazione.
- Può operare all'interno di equipe costituite da operatori giuridici e psico-sociali qualora l'intervento tecnico di mediazione venga richiesto:
 - Procuratore della repubblica c/o il Tribunale per i minorenni.
 - Il Tribunale per i minorenni (Collegi GUP e di dibattimento)
 - Dai Servizi minorili della Giustizia e dagli Enti Locali.
 - Dai legali delle parti.
 - Dai diretti interessati.
 - Dai loro congiunti(genitori o chi ne fa le veci)

Il DPR 448/88 che disciplina il sistema processuale penale minorile prevede la realizzazione dell'attività di mediazione, vista la piena rispondenza di questo strumento alle finalità proprie della giustizia minorile. In particolare gli artt. 9, 28 del DPR 448/88 sono considerati gli spazi normativi per eccellenza per l'introduzione delle pratiche di mediazione.

8. Norme di chiusura.

Le disposizioni specifiche del presente Codice Deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.